SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016"

Art 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art.2 **Destinazione del fondo**

1.Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% calcolata sull'importo posto a base di gara.

2.Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata ad uno specifico progetto; la restante quota del 20%, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata(x es.contributi) è destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa ed efficientamento informatico.
3. Relativamente ai lavori, l'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o, qualora mancante, nel primo dei successivi livelli di progettazione.

4.Per le acquisizioni di beni e servizi , l'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nei relativi documenti di progetto di cui all'art.23 c.14 e c.15 D. Lgs.50/2016;

Art.3 Destinatari

1.Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.

2. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

− il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività sotto elencate , connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture,;

− i collaboratori dei soggetti di cui sopra, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che tecnicamente e/o amministrativamente, caratterizzano la funzione stessa.

3. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi .

4. Le prestazioni attribuibili al personale riguardano le seguenti funzioni/attività:

a) programmazione della spesa per investimenti ;

b) valutazione preventiva dei progetti;
c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
d) esecuzione dei contratti pubblici;
e) responsabilità unica del procedimento;
f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
g) direzione dell'esecuzione;
h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
i) collaborazione tecnico/giuridico-amministrativo.

5.Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

6. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale

Art.4 **Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo**

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

b) i lavori in amministrazione diretta;

c~~) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e i servizi manutentivi ;~~

d) i lavori, servizi e forniture affidati senza previo espletamento di procedure comparative, ma mediante affidamento diretto;

e) gli appalti di beni e servizi di importo inferiore a € 500.000,00 o privi di particolare complessità, per i quali non deve essere nominato il direttore dell'esecuzione;

f)i contratti di cui all'art.17D.Lgs.50/2016, espressamente esclusi dall'applicazione del Codice

Art.5 Condizioni per l'attribuzione del fondo.

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è che l'appalto venga affidato a seguito di procedura comparativa, anche se in forma semplicata.

2. In caso di acquisizione di beni e servizi mediante strumenti di *e-procurement* (quali convenzioni Consip, MEPA ecc.) ed al ricorrere dei presupposti ai fini del riconoscimento dell'incentivo (tra cui lo svolgimento di una gara o, comunque, di una procedura comparativa), il fondo viene incrementato per le attività espressamente previste ed effettivamente svolte dal personale.

2.L'incentivo non è previsto per le opere dichiarate di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

3.L'incentivo per acquisizione di servizi e forniture è subordinato all'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi .

Art.6.Costituzione gruppo di lavoro

1.L'ente, in relazione alla propria organizzazione, individua all'inizio dell'esercizio finanziario con apposito provvedimento del dirigente o del segretario comunale, sentito il titolare di posizione organizzativa funzionalmente preposto al settore interessato, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo per ciascuna opera,lavoro,o servizio o fornitura, indicando nominativamente le figure professionali ed operative necessarie a programmare e realizzare l'opera, il lavoro, il servizio e la fornitura, nonché a svolgere la funzione di RUP,la direzione lavori o direzione dell'esecuzione,il collaudo o la verifica di conformità, ad eseguire procedure espropriative.

2.Nella scelta si deve comunque tenere conto:

a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;

c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;

d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano;

e)del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto;

3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati.

4.Possono essere individuati e far parte della struttura di cui al punto precedente anche i dipendenti a tempo determinato , a condizione che la durata del rapporto di lavoro non pregiudichi lo svolgimento delle funzioni assegnate. Possono altresì farne parte i dipendenti a tempo parziale, per i quali l'incentivo verrà riconosciuto con la tecnica del riproporzionamento.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro in questione possono esser apportate dal dirigente o dal segretario comunale,sentito il titolare di posizione organizzativa funzionalmente preposto al settore interessato, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate e dei soggetti cui le stesse sono imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti della struttura in esame.

6. In caso di sostituzione di un dipendente assegnato al gruppo di lavoro, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta ,come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del settore.

7. In caso di assenza a vario titolo di un dipendente assegnato al gruppo di lavoro, l'incentivo va riconosciuto a chi subentra nello svolgimento dell'attività.

8.I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività loro assegnate.

9.Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente o il segretario comunale che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni, nonché a verificare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi successivamente all'affidamento dell'appalto.

Art.7 Centrale Unica di Committenza

1.Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

Art.8 Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

CAPO II

Fondo per lavori

Art.9-Costituzione del fondo e modalità di applicazione

1.Il fondo di ciascun intervento, da ripartire tra i componenti del gruppo di lavoro, è costituito da una somma non superiore al 1,60% (80% del 2%) modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione

2..L'importo si intende al lordo di tutti gli oneri accessori,compresi anche gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'ente.

3. La percentuale della somma da stanziare è inversamente proporzionale all'entità dell'opera/lavori da realizzare. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dell'opera o del lavoro da realizzare:

a)per importo inferiore alla soglia comunitaria 1,6% (pari all'80% del 2%)

b)per importo superiore alla soglia comunitaria 1,2% (pari al 60% del 2%)

4.L'importo da corrispondere, entro la percentuale di cui al comma precedente, viene determinato in base alla complessità dei lavori rilevabile dal numero di elaborati componenti il progetto posto a base di gara, con riferimento all'art. 33 del DPR 207/2010 come di seguito specificato:

a) progetti che contengono almeno 10 degli elaborati indicati all'art. 33 del DPR 207/2010 100%

b) progetti che contengono da 8 a 9 degli elaborati indicati all'art. 33 del DPR 207/2010 95%

c) progetti che contengono sino a 7 degli elaborati indicati all'art. 33 del DPR 207/2010 90%

d) progetti in cui viene omesso uno dei due primi livelli di progettazione : riduzione del 5% delle percentuali definite dai precedenti punti a), b) e c);

e) progetti con unico livello di progettazione : riduzione del 10% delle percentuali definite dai precedenti punti a), b) e c);

f) lavori che comportano procedure espropriative o procedure/accordi bonari di acquisizione aree: maggiorazione del 10% delle percentuali definite dai precedenti punti b) e c) fino al raggiungimento della percentuale massima del 100%;

g) l'importo da corrispondere non può superare tra riduzioni e maggiorazioni il 100%.

5.Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Le varianti conformi all'art. 106 del Codice concorrono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo iniziale a base di gara . L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. In presenza di più varianti, l'incentivo è calcolato sulla differenza rispetto all'ultima variante. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che approva la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori/o omissioni ~~n~~el progetto.

6. In caso di appalti riferiti a lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

Art.10 Ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Le percentuali di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuite fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle misure indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere .Le misure ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

ATTIVITA'	**PRESTAZIONE**	**% TOTALE**	**RUOLO**	**% soggettiva**
Responsabilità unica di procedimento	Art.31 Linee guida n.3/2016 aggiornate 2017	35	RUP	30
			Collaboratore tecnico	3
			Collaboratore amministrativo	2
Programmazione spesa investimenti	Art.21	5	Collaboratore tecnico	2
			Collaboratore amministrativo	3
Verifica preventiva	Art.26 c.6 lett.b) e c)	5	Collaboratore	

progetto	Linee guida n.3/2016 aggiornate 2017		tecnico	
			Collaboratore amministrativo	
Predisposizione e controllo procedura bando	Centrale Unica di Committenza Dipendenti chiamati a svolgere le relative funzioni tecniche	10	Responsabilità CUC	8
			Collaboratore tecnico	1
			Collaboratore amministrativo	1
Direzione lavori o direzione esecuzione contratto	Art.101	35	Direttore lavori	15
			Direttore operativo	5
			Coordinatore sicurezza	10
			Ispettore di cantiere	5
Collaudo tecnico-amministrativo o verifica conformità	Art.102	10	Collaudatore tecnico-amm.vo	5
			Collaudatore statico	3
			Collaboratori tecnici	1
			Collaboratori amm.vi	1

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art.11 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1.Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi .

2.Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è prevista la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.

Art.12 Ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1.Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo è che gli appalti di servizi e forniture contengano tutti gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del Codice.

2. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

3.La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016, pari a 1,6% dell'importo a base di gara(80% del 2%), è così graduata :

a) Fino a € 500.000,00 1,6%
b) oltre euro 500.000,00:
   - per la parte fino a euro500.000,00 1,6%
   -per la parte oltre euro500.000,00 1%

4.Le percentuali di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuite fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle misure indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere .Le misure ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

ATTIVITA'	**PRESTAZIONE**	**% TOTALE**	**RUOLO**	**% soggettiva**
Responsabilità unica di procedimento	Art.31 Linee guida n.3/2016 agg.nel 2017	35	RUP	30
			Collaboratore tecnico	3
			Collaboratore amministrativo	2
Programmazione spesa investimenti	Art.21	5	Collaboratore tecnico	2
			Collaboratore amministrativo	3
Predisposizione controllo procedura bando	Centrale Unica di Committenza	10	Responsabilità CUC	8
			Collaboratore tecnico	1
			Collaboratore amministrativo	1
Direzione esecuzione contratto	Art.101	40	Direttore esecuzione	30
			Collaboratore tecnico	5
			Collaboratore amm.vo	5
Collaudo tecnico amm.vo o verifica conformità	Art.102	10	Verifica conformità	8
			Collaboratore tecnico	1
			Collaboratore amm.vo	1

CAPO IV

NORME COMUNI

Art.13 Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1.Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività tra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono tra loro cumulate.
2.Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti , rimangono nel fondo ed incrementano la quota del 20% del fondo di cui all'art.2 c.2 ;
3.In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente il compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica" e da essa va detratta in proporzione la quota da liquidare al personale esterno.

Art.14. Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese, e danno titolo ad ottenere la liquidazione dell'incentivo:

a) per la programmazione della spesa con l'approvazione da parte dell'amministrazione dell'atto di programmazione;

b) per la verifica/valutazione preventiva dei progetti, con l'invio al dirigente/titolare di posizione organizzativa della relazione finale di verifica;

c) per le procedure di gara, con la pubblicazione del provvedimento di avvenuta aggiudicazione e con decorrenza termini per la proposizione di ricorso. Se proposto ricorso, la liquidazione è subordinata all'esito positivo dello stesso per la parte pubblica;

d) per l'esecuzione dei contratti di forniture e servizi, con le verifiche periodiche da svolgersi nei termini di capitolato d'appalto e che abbiano dato risultato positivo;

e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;

f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;

g) per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;

h) per il collaudo tecnico/amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

i)per l'attività di collaborazione, con riferimento alle fasi a cui questa si riferisce;

l)per la responsabilità di procedimento,con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo;

Art.15. Erogazione somme

1.Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento, da parte del Dirigente o segretario comunale sentito il titolare di posizione organizzativa funzionalmente preposto al settore interessato alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.
Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo,del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

4.Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico per l'appalto dei lavori/servizi/fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato della percentuale di incidenza della variante sull'importo dell'appalto.

5.Nel caso di cui al c. 3 e c.4 , fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente/segretario comunale contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e/o maggiori costi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 2 e incrementano la quota del fondo corrispondente al 20%.

6La liquidazione è sospesa nel caso in cui l'attività a cui si riferisce sia oggetto di contestazioni da parte dell'appaltatore o di ricorso , fino a quando la decisione sulle contestazioni o sul ricorso ha esito positivo per la stazione appaltante.

Art.16 Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1.Il dirigente o segretario comunale ,sentito il titolare di posizione organizzativa funzionalmente preposto al settore interessato alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, nell'atto con il quale individua i soggetti interessati alla liquidazione dell'incentivo stabilisce -su proposta del responsabile del procedimento -le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura propone al dirigente /segretario com.le, l'adozione del relativo provvedimento nei termini che seguono:

A.Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

- il dirigente /segret. com.le dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, del lavoro svolto e dell'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- il dirigente /segret.com.le assume la determinazione di liquidazione.

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il responsabile del procedimento documenta al Dirigente /segret.com.le lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

− il Dirigente/segret.com.le valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività,sulla base della documentazione di cui al punto precedente;

-il Dirigente/segret.com.le assume la determinazione di liquidazione.
Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

− il responsabile del procedimento documenta al Dirigente/segret.com.le l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

− il Dirigente/segret.com.le valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti,sulla base della documentazione di cui al punto precedente;

− il Dirigente /segret.com.le assume la determinazione di liquidazione.

3.La determinazione di quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente/segret.com.le al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale. Gli importi spettanti a ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza ,quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'attività per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Art.17 Applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie e con l'inclusione dell'incentivo nei limiti di spesa del salario accessorio**, con la precisazione che l'esclusione dell'incentivo dal limite del salario accessorio ha effetto dal 01/01/2018.**

Art. 18 Disposizioni transitorie e di coordinamento

Restano assoggettati alla disciplina regolamentare di cui all'art.93 D.Lgs.163/2006 gli appalti con avvisi/bandi/lettera invito pubblicati/inviati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.50/2016.